

ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina 1, CAP 20070 VIZZOLO PREDABISSI (MI)
C.F./P. IVA 09320650964

Contratto

CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEORVEGLIANZA PER UN PERIODO CONTRATTUALE DI 36 MESI.

TRA:

L'ASST di Melegnano e della Martesana, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, C.F. e P. I.V.A. 09320650964, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro-tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

LAIS S.r.l. Via Lamarmora n.286 – 25124 Brescia - P.Iva/C.F.: 00998260178, di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona del Legale Rappresentante, Sig. Marchesini Stefano C.F. MRCSFN54S20F990W, nato a Nuvolera (BS) il giorno 20/11/1954 domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta, in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 673 in data 24/07/2023, l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto:
 - di procedere all'adesione ex-post all'esito di aggiudicazione della procedura aperta telematica in forma aggregata espletata dall'ASST Niguarda per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza, speciali e del centro di gestione emergenze e di affidare il contratto all'operatore economico Lais S.r.l. per un periodo contrattuale di 36 mesi, a decorrere dalla data di collaudo del Sistema e presumibilmente dal 01/02/2024 al 31/01/2027, per un importo complessivo di € 363.761,00 IVA 22% esclusa (€ 443.788,42 IVA 22% compresa) alle condizioni di cui all'offerta presentata in data 05/07/2023;
 - di estendere ai sensi dell'art. 106, c. 2 lett. b e c. 7 del D.Lgs 50/2016 il contratto di cui sopra e di affidare all'operatore economico Lais S.r.l. i servizi complementari, non inclusi nell'offerta prodotta in sede di procedura di gara (centralizzazione del sistema di

videosorveglianza, eventuali apparati non presenti nel listino prezzi dell'ASST Niguarda, opere impiantistiche quali scavi, posa pali, protezione linea elettrica non stabilizzata) per un importo pari a € 73.239,00 IVA 22% esclusa (89.351,58 IVA 22% inclusa);

- a fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente:
 - Capitolato tecnico, Capitolato speciale d'appalto, Disciplinare di gara della Procedura di gara esperita dalla ASST Niguarda
 - Progetto tecnico presentato da LAIS S.r.l. tramite la Piattaforma Sintel di Regione Lombardia (ID 171335679) elaborato a seguito ai sopralluoghi precedentemente effettuati e l'offerta economica in data 06/07/2023 formulata alle medesime condizioni proposte nell'ambito della procedura esperita dalla ASST Niguarda, dimensionata alle esigenze e al fabbisogno specifico dell'ASST Melegnano e Martesana;
 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. IX/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);
- LAIS S.r.l., è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia al n. 00998260178;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore s'impegna ad eseguire il contratto avente ad oggetto il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di videosorveglianza, per un periodo massimo di vigenza del contratto di 36 mesi, rinnovabile per un periodo di 36 mesi, avente ad oggetto:

- installazione di un sistema di videosorveglianza presso la sede di Vizzolo, Cernusco e Melzo;
- centralizzazione del sistema di videosorveglianza
- servizio di assistenza tecnica e manutenzione
- servizio di connettività
- interventi di manutenzione straordinaria;
- riscatto alla scadenza del contratto del sistema di videosorveglianza

2. CONDIZIONI GENERALI

La fornitura oggetto del presente contratto sarà eseguita nel rispetto delle condizioni ivi previste e di quelle delineate in tutti gli atti di gara e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara che l'operatore economico contraente dichiara di ben conoscere e accettare integralmente. In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto. L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi riportati nel Progetto tecnico e offerta economica presentata tramite la Piattaforma Sintel di Regione Lombardia (ID 171335679), nonché nella documentazione prodotta in sede di Procedura di gara esperita dalla ASST Niguarda.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 36 mesi e presumibilmente a decorrere dal giorno 01/02/2024 fino al 31/01/2027 e comunque dalla data del collaudo del sistema.

È altresì prevista la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori 36 mesi: in caso di attivazione dell'opzione di rinnovo, per il successivo periodo di 36 mesi si procederà al pagamento dei soli canoni stabiliti per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione e per il servizio di connettività, oltre al pagamento degli importi per gli interventi di manutenzione straordinaria (extra canone da utilizzare al bisogno, se necessario).

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4. CORRISPETTIVI

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente i seguenti importi indicati nell'offerta prodotta in sede di procedura.

- installazione di un sistema di videosorveglianza presso la sede di Vizzolo, Cernusco e Melzo per un canone complessivo triennale di € 318.294,00 IVA 22% esclusa;
- centralizzazione del sistema di videosorveglianza per un canone complessivo triennale di € 13.550,00 IVA 22% esclusa;
- servizio di assistenza tecnica e manutenzione per un canone complessivo triennale di € 38.736,00 IVA 22% esclusa;

- servizio di connettività per un canone complessivo triennale di € 39.420,00 IVA 22% esclusa;
- interventi di manutenzione straordinaria (extra canone da utilizzare al bisogno, se necessario) per un importo complessivo triennale di € 27.000,00 IVA 22% esclusa;
- riscatto alla scadenza del contratto del sistema di videosorveglianza, a fronte della corresponsione di € 10,00 IVA 22% esclusa.

Ai fini della determinazione dei corrispettivi offerti per le prestazioni sopra riportate e della conseguente determinazione dei canoni di noleggio, sono stati utilizzati quale base di calcolo i prezzi unitari offerti nel listino prezzi scontato, parte integrante dell'offerta prodotta in sede di procedura per l'ASST Niguarda, oltre ad un ulteriore sconto offerto di € 15.978,02 Iva esclusa.

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato negli atti di gara.

Per la quotazione degli interventi di manutenzione straordinaria verrà utilizzato il listino prezzi offerto in sede di procedura per l'ASST Niguarda ed in sub-ordine il listino prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano con validità edizione 2021, sui quali si applicherà lo sconto offerto dato dalla media ponderata degli sconti offerti da Lais S.r.l. sui singoli prodotti di listino: 25,44%, offerta per l'ASST Niguarda.

Tutti i prezzi esposti negli elenchi di cui sopra si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a suo rischio e comprensivi degli oneri di sicurezza.

Nel caso in cui dovessero essere necessari una lavorazione o un bene non previsti nei listini indicati precedentemente, sarà facoltà dell'ASST concordare un nuovo prezzo, applicando la media ponderata degli sconti offerti in sede di gara sul listino prezzi di cui sopra.

5. COSTI PER LA SICUREZZA

Prima di procedere all'esecuzione del contratto, il DUVRI dovrà essere rivisto in base allo specifico progetto di fornitura e manutenzione, all'analisi dei rischi delle specifiche attività dell'impresa, e dovrà essere controfirmato dalle parti entro 30 gg dall'inizio del contratto.

Al fine di eliminare eventuali interferenze, nelle fasi di esecuzione del contratto che prevedono la presenza continuativa di personale dell'Impresa presso le strutture dell'Azienda, tra gli operatori dell'impresa deve essere individuato un responsabile del coordinamento. Il nominativo del suddetto coordinatore, congiuntamente a quello del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione dell'Appaltatore, dovrà essere comunicato formalmente:

- al Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- al DEC.

All'atto della formalizzazione dell'incarico, l'Azienda Appaltante e LAIS S.r.l. completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell'Azienda Appaltante e inoltre l'aggiudicatario fornirà copia del proprio documento di valutazione dei rischi redatto per lo specifico servizio appaltato e tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la verifica dell'idoneità tecnico professionale della società aggiudicataria e dei propri subappaltatori/subfornitori.

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del documento di valutazione del rischio per il servizio in oggetto dell'appalto e quanto altro regolamentato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

6. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge LAIS S.r.l. dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Via Lamarmora n.286 – 25124 Brescia, indirizzo PEC: laisrl@legalmail.it

A tale recapito saranno dirette, tramite *e-mail* PEC, il cui uso è espressamente autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le comunicazioni ad esso inerenti.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Avv. Ugo Bellavia, Direttore della S.C. Gestione Acquisti, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è l'Architetto Carlo Cislighi, Dirigente della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. REFERENTE DEL CONTRATTO

Il Referente della Commessa della LAIS SRL è la Dott.ssa Pozzani Silvia, di cui si riporta di seguito il riferimento e-mail: info@lais.it.

9. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello qualitativo delle prestazioni erogate ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, i suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento in merito al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate all'interno del Capitolato, dell'offerta tecnica e del contratto sottoscritto tra le parti.

10. CAUZIONE DEFINITIVA

In conformità alla normativa vigente, l'erogazione dell'anticipazione del pagamento, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta. L'operatore economico costituisce pertanto cauzione definitiva pari ad € 132.737,60 con validità dal 15/09/2023 alla data del collaudo previsto, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata dalla _____ polizza n. _____, facente parte integrante del presente atto pur non allegata.

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice degli Appalti, costituisce cauzione definitiva, **calcolata sul valore residuo del contratto al netto dell'importo anticipato sopra riportato**, pari ad euro 21.850,00 di importo ridotto del 50% in considerazione del possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata dalla Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieure S.A. polizza n. 2389383, facente parte integrante del presente atto pur non allegata.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

11. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

L'operatore economico risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare ad ASST Melegnano e della Martesana ed a terzi nell'esecuzione del contratto derivante dalla presente procedura, anche in relazione all'operato e alla condotta dei propri collaboratori. Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'ASST, a semplice richiesta.

A garanzia di quanto sopra esposto l'Operatore Economico ha prodotto attestati di adeguata polizza assicurativa n. ISMEA00800, rilasciata dalla Società AIG Europe SA.

L'ASST Melegnano e della Martesana sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od eventi dannosi che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'operatore economico nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare, in conseguenza di furti.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO

Il subappalto è vietato, non avendo, l'Impresa, indicato in sede di offerta la volontà di ricorrere allo stesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 in deroga alla disciplina dettata dall'art. 105 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'Azienda, come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatte salve diverse pattuizioni tra le Parti, l'operatore economico provvederà ad emettere fatture a fronte dell'erogazione della fornitura, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente come di seguito specificato:

Fornitura ed installazione del sistema

1° pagamento	40%	€ 132.737,60	Alla sottoscrizione del contratto
2° pagamento	30%	€ 99.253,20	30/07/2024
3° pagamento	30%	€ 99.253,20	30/07/2025

Canoni mensili ricorsivi con fatturazione trimestrale anticipata

Canone mensile servizi	€ 1.095,00
Canone manutenzione mensile	€ 1.076,00

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni. Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice iPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	<i>Uff_eFatturaPA</i>
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod.Fisc.servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle

aliquote in vigore, con la dicitura:

“SPLIT PAYMENT” –art. 17 terdel DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle ASST, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell’IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell’IVA e dovrà provvedere al versamento dell’IVA direttamente all’Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17;

Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell’art. 17.

Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di “REVERSE CHARGE” si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

“IVA DA VERSARE AI SENSI DELL’ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972”

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell’importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire all’Ufficio protocollo di questa ASST alla PEC protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell’appalto.

L’ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in

misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

14. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E NORME T&T

Per gli adempimenti di competenza e in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) da indicare nei propri flussi finanziari nonché da riportare nelle fatture che verranno emesse è il seguente: 9951442DB7.

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Regione Lombardia ha messo a disposizione il servizio "Trasparenza e Tracciabilità per i Contratti Pubblici" accessibile dal sito web all'indirizzo <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/> per agevolare l'imprenditore, affidante e affidatario del subcontratto, nella creazione della scheda Trasparenza e tracciabilità, ai fini dell'adempimento delle attività previste dalle "Linee guida per la trasparenza e la tracciabilità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (DGR n. X/2182 del 25/07/2014).

L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto alla compilazione della scheda T&T con riferimento al medesimo e alla filiera dei subcontraenti coinvolti nell'esecuzione del contratto (art. 105 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 3 Legge 136/2010). La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di

esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

15. PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto, l'operatore economico dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto i cui contenuti si evincono dal Capitolato Speciale d'Appalto; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi del servizio ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta.

A riscontro di un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, parziale o totale, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto da cui derivi, a sua volta, l'interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC o suo referente, provvederà a contestare l'inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di mancato riscontro entro i suddetti termini ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ed esaustive, l'Azienda committente procederà ad applicare le penali che seguono, unitamente agli eventuali addebiti per tutti i danni arrecati a cose, beni, e strutture dell'ASST:

Livello di inefficienza	Penale giornaliera
Diminuzione di efficienza: non compromette lo svolgimento delle funzioni	€ 100,00
Diminuzione di efficienza marcata: alcune funzionalità compromesse	€ 150,00
Efficienza insufficiente: lo svolgimento di alcune operazioni è impedito	€ 250,00
Efficienza nulla: il servizio non può essere utilizzato	€ 500,00

Gli importi suindicati verranno applicati per il periodo di permanenza del livello di inefficienza riscontrato. (es. "Efficienza nulla: il servizio non può essere utilizzato" = (Euro 500) x (n° giorni permanenza non risolti).

L'aggiudicatario risponde altresì per il danno subito dall'Azienda derivante dalle spese di riparazione disposta d'ufficio e effettuata dall'impresa stessa o da altra impresa specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo.

In ogni caso l'Azienda potrà avvalersi delle prestazioni di Ditte costruttrici o comunque di Ditte

terze per la risoluzione di problemi addebitando al fornitore i relativi costi.

In ogni caso, l'Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata.

L'Azienda, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Ente, nei seguenti casi:

- a) incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero ove risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta mancato inizio dell'attività entro i termini di cui al presente contratto;
- b) interruzione ingiustificata del servizio;
- c) inadeguatezza delle apparecchiature/attrezzature e del servizio di manutenzione in relazione allo standard richiesto;
- d) ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
- e) interruzione del servizio causata da violazione di leggi o regolamenti;
- f) gravi e ripetute inadempienze notificate dall'Ente;
- g) subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa o senza la necessaria preventiva autorizzazione;
- h) violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;
- i) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- j) inadempimento degli obblighi da parte dell'impresa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i.
- k) gravi violazioni del Codice Etico Aziendale o del Patto d'integrità Regionale.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale,

nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

17. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione di diritto del contratto, per quanto aggiudicato, comporterà l'incameramento del deposito cauzionale prestato per il lotto nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'ASST.

In tale eventualità, l'ASST avrà la facoltà di affidare ad altra Ditta l'esecuzione del servizio, anche ricorrendo alla graduatoria di gara. In caso di mancanza di graduatoria si procederà nei termini di legge.

La Ditta inadempiente risponderà di tutte le spese derivanti, nonché degli eventuali maggiori costi.

L'ASST, per il recupero di tali maggiori spese avrà la facoltà di trattenere i crediti vantati dalla Ditta per il servizio svolto sino alla risoluzione del contratto.

L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge, per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'ASST e la LAIS S.r.l. sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L'Appaltatore, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;
- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute

nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il “Codice di comportamento dei dipendenti” e il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito della Regione Lombardia.

L’operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

La LAIS S.r.l. conformemente a quanto previsto dall’alt. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara come di seguito indicato:

CASSA PADANA FIL VIALE STAZIONE 4-BRESCIA IBAN: IT 18 H 08340 11200 000000950003.

Le persone abilitate ad operare sui predetti conti sono le seguenti:

- Marchesini Stefano, nata a Nuvolera (BS) il 20/11/1954, C.F. MRCSFN54S20F990W;
- Pozzani Daniele nato a Rezzato (BS) il 06/10/1954, C.F. PZZDNL54R06H256B;

Ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

20. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti dando atto che sono in corso controlli prescritti dalla vigente normativa antimafia, in ordine all'assenza di cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche Amministrazioni.

La LAIS S.r.l. prende ad ogni effetto atto che, qualora, nel corso della vigenza del contratto, in esito alle predette e future verifiche, effettuate presso la Prefettura, dovessero risultare a suo carico situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica amministrazione, sarà causa di risoluzione immediata del contratto.

21. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, la tassa di registro, i bolli, le quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'Appaltatore fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'ASST Melegnano e della Martesana, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità previste per legge.

22. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

23. RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e dal contratto d'appalto,

trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Contratto ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm ed ii. e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

Letto, confermato e firmato.

ASST Melegnano e della Martesana
Per Delega del Direttore Generale
Il Direttore SC Gestione Acquisti
(Avv. Ugo Bellavia)

LAIS S.r.l.
Legale Rappresentante
Sig. Marchesini Stefano

Si considerano specificamente sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. gli articoli 1-2-3-4-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 e 23 del presente contratto.

Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.

LAIS S.r.l.
Legale Rappresentante
Sig. Marchesini Stefano

INDICE

1. OGGETTO DEL CONTRATTO	2
2. CONDIZIONI GENERALI	3
3. DURATA DEL CONTRATTO	3
4. CORRISPETTIVI.....	3
5. COSTI PER LA SICUREZZA.....	4
6. DOMICILIO DELL'APPALTATORE	5
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	5
8. REFERENTE DEL CONTRATTO.....	5
9. SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
10. CAUZIONE DEFINITIVA.....	6
11. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA' DELLA DITTA.....	6
12. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO.....	7
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	7
14. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E NORME T&T.....	11
15. PENALITÀ	12
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
17. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI	14
19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE.....	15
20. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	16
21. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE.....	16
22. CONTROVERSIE.....	16
23. RINVIO AD ALTRE NORME	16
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679	17